

**COMUNE DI VILLESSE**

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:20 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Michela Chersin.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Individuazione dei servizi a domanda individuale e relativa percentuale di copertura dei costi per l'anno 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ricordato che, ai sensi della previgente normativa, l'Amministrazione prima di procedere all'approvazione del bilancio di previsione era tenuta a determinare l'individuazione dei servizi a domanda individuale erogati, nonché la misura dei costi e dei ricavi il cui rapporto non poteva essere inferiore al 36%.

Richiamato da ultimo l'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 342/97 in combinato disposto con l'art. 243 del D.Lgvo 267/2000 che abroga la disposizione di cui al punto precedente per le Amministrazioni non strutturalmente deficitarie.

Visto l'art. 242 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Atteso che questo Comune non si trova nella condizione di ente strutturalmente deficitario.

Visto l'art.6 del D.L. n.55 del 28.02.1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26.04.1983, che stabilisce l'obbligo dei Comuni di definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con tariffe o contribuzioni e da entrate a specifica destinazione, fissando le relative tariffe.

Atteso che:

- i servizi a domanda individuale trovano classificazione nel DM 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, come modificato da ultimo dal Decreto Ministero dell'Interno 23 febbraio 2016;
l'elenco delle categorie dei servizi in argomento è il seguente:
 1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
 2. alberghi diurni e bagni pubblici;
 3. asili nido;
 4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
 7. giardini zoologici e botanici;
 8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
 9. mattatoi pubblici;
 10. mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 11. mercati e fiere attrezzati;
 12. parcheggi custoditi e parchimetri;
 13. pesa pubblica;
 14. servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
 15. spurgo di pozzi neri;
 16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
 17. trasporti di carni macellate;
 18. trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
 19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

- tale decreto prevede che i Comuni siano tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e che per gli stessi servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane siano tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- nelle premesse allo stesso decreto ministeriale, si definiscono servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
- la posizione di primo piano che conserva l'ente locale nella determinazione del prezzo pubblico è stato analizzato dalla sentenza del TAR Piemonte n. 1365 del 31 luglio 2014.
- la qualificazione del servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l'ente locale non ha l'obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza (art. 6 comma 1 D.L. 55/1983; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- nell'esercizio di tale potere-dovere, e in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti.
- la misura della contribuzione è quindi il frutto di una scelta di ampia discrezionalità riservata per legge all'amministrazione comunale.
- la tariffa pagata dall'utente all'Amministrazione a fronte della fruizione di un servizio pubblico a domanda individuale non costituisce il prezzo della singola prestazione, e, in particolare, non è composta dalle sole voci di spesa sostenute dall'Amministrazione per erogare il singolo servizio ma rappresenta la misura della contribuzione dell'utente al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per l'erogazione del servizio, determinato annualmente dall'Amministrazione, per obbligo di legge, tenendo conto non solo dei costi diretti, ma anche di quelli indiretti;
- una volta determinato il costo complessivo del servizio (su base necessariamente previsionale) l'Amministrazione valuta, in relazione alle disponibilità di bilancio, la quota parte di esso finanziabile con risorse comunali e quella residua da porre direttamente a carico dell'utenza;
- il decreto di cui sopra si riferisce esplicitamente a servizi gestiti direttamente dal Comune.

Rilevato che il Comune di Villesse eroga i seguenti servizi a domanda individuale ricompresi nell'elenco di cui al Decreto 23.02.2016 già sopra citato:

- asili nido,
- impianti sportivi, campo di calcio,
- impianti sportivi, palestra comunale,
- impianti sportivi, campo da tennis,
- mensa scuola dell'infanzia e scuola primaria,
- servizi di pre e post accoglienza scolastica,
- servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado,
- servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola materna e scuola elementare,
- servizi cimiteriali. Illuminazione sepolture mediante lampade votive,
- uso di locali per riunioni non istituzionali,
- servizi socio-assistenziali, fornitura pasti a domicilio (dal 01.01.2021 servizio gestito direttamente del Servizio Sociale dei Comuni di Gorizia).

Atteso che i seguenti servizi:

- asili nido,
 - impianti sportivi, campo di calcio,
 - impianti sportivi, campo da tennis,
 - servizi cimiteriali. Illuminazione sepolture mediante lampade votive,
 - uso di locali per riunioni non istituzionali,
 - servizi socio-assistenziali, fornitura pasti a domicilio (dal 01.01.2021 servizio gestito direttamente del Servizio Sociale dei Comuni di Gorizia),
- non vengono gestiti direttamente dal Comune.

Ritenuto opportuno emettere apposito atto deliberativo per i servizi a domanda individuale erogati direttamente dal Comune, per il cui accesso viene richiesto all'utente l'esborso di apposita tariffa o contribuzione, che si possono così individuare:

- servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola materna e scuola elementare,
 - mensa scuola dell'infanzia e scuola primaria,
 - servizi di pre e post accoglienza scolastica,
 - servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado,
 - servizi impianti sportivi – palestra comunale,
- ciò premesso,

PROPONE

1. di individuare per l'anno 2024 i servizi a domanda individuale, erogati direttamente dall'Amministrazione comunale, per il cui accesso viene richiesto all'utente l'esborso di apposita tariffa o contribuzione:

SERVIZIO	Cap. Entrata	Previsione Entrata 2024	Cap. Spesa	Previsione Spesa 2024	Percentuale copertura costi
Servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola dell'infanzia e scuola primaria:	288 - Proventi servizi assistenza estiva alunni	3.000,00	806 - Spese per interventi di assistenza estiva agli alunni"	3.000,00	100%
Servizio mensa scuola dell'infanzia e scuola primaria:	458 - Compartecipazione spese per il servizio di mensa scolastica	27.000,00	649 - Spese generali di funzionamento scuola dell'infanzia – prestazioni di servizi	70.000,00	38,57%
Servizi di pre e post accoglienza scolastica:	368 - Compartecipazione da parte delle famiglie degli alunni nelle spese per i servizi di pre e post	7.000,00	650 - Spese per i servizi di pre e post accoglienza scolastica	31.000,00	22,58%

	accoglienza scolastica				
Servizi di gestione impianti sportivi – palestra comunale	473 - Introiti per la concessione d'uso della palestra comunale	12.000,00	1777 - Spese generali impianti sportivi – prestazioni di servizi	23.000,00	52,17%

2. di confermare per l'anno 2024, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti del servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola dell'infanzia e scuola primaria, come già determinate con deliberazione Consiglio Comunale N. 14 del 18.06.2020:
 - € 35,00 per utente a settimana, con una riduzione del 30% della tariffa per il secondo figlio iscritto e per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 10.000,00;
3. di confermare per l'anno 2024, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti del servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria iscritti al servizio post-accoglienza, come già determinate con deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 31.05.2021:
 - € 3,70 per utente al giorno, servizio gratuito per gli utenti con ISEE inferiore ad € 10.000,00;
4. di confermare per l'anno 2024, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti del servizio di pre e post accoglienza scolastica, già deliberate nell'anno 2019 e seguenti:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- pre-accoglienza € 20,00 per l'intero anno scolastico
- post-accoglienza € 240,00 per l'intero anno scolastico (servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00)

SCUOLA PRIMARIA

- pre-accoglienza € 70,00 per l'intero anno scolastico (servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00)
- post-accoglienza € 220,00 per l'intero anno scolastico (servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00)
- servizio aggiuntivo alla post-accoglienza € 280,00 per l'intero anno

5. di confermare, anche per l'anno 2024, la gratuità del servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, come già determinato con deliberazione della Giunta Comunale N. 161 del 28.11.2018;
6. di confermare per l'anno 2024, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti per l'utilizzo degli impianti sportivi- palestra comunale, già deliberate nell'anno 2019 e seguenti:
 - Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale:
 - € 6,50 orarie + I.V.A.,
 - Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede al di fuori del territorio comunale:
 - € 13,10 orarie + I.V.A

- Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale:

– tariffa giornaliera di € 35,00 + I.V.A. per un numero massimo di 4 giorni anno

7. di dare atto che la percentuale di copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti è del **38,58%**.
8. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 21 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FLAVIA VIOLA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 21 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FLAVIA VIOLA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to dott.ssa Flavia Viola

Il Segretario
F.to dott.ssa Michela Chersin

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2023 al 19/12/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.